



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



**LICEO SCIENTIFICO  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE**

**“R. POLITI”**

Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535

E-Mail: [agpm03000a@istruzione.it](mailto:agpm03000a@istruzione.it) - C.F. 80003890847

**CIRCOLARE N. 38**

**AI DOCENTI – SEDE**

**Oggetto: Attivazioni corsi di recupero.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Vista l'O. M. n. 90 del 21 maggio 2001: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore.

Vista la legge n. 425 del 10/12/1997: Disposizione per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (G. U. 12/12/ 1997 n 289). Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007.

Vista la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007: Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di accordo tra scuola e le Università (G. U. n. 10 del 13 gennaio 2007).

Vista l'O. M. n. 26 del 15 marzo 2007: Istruzione e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.

Visto il D. M. n. 42 del 22 maggio 2007: Modalità di attribuzione del credito scolastico e del recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiori

**Vista l'O. M. n. 92 del 5/11/2007 ed in particolare:**

**ART. 2**

**c. 1.** Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.

**c. 3.** Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.

**c. 5.** Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.

**c. 6.** Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari.

**c. 7.** Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.

**c. 8.** Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, ... .Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

**ART. 3 c. 5.** Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

**ART. 4 c. 3.** L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.

**c. 4.** Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie. ....

Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. Il Consiglio di classe, nel deliberare per quali discipline dovrà effettuarsi il corso di recupero terrà conto della possibilità di potere utilizzare, ai sensi del D.M. n. 47 del 13/06/2006, fino al 20% del monte orario annuale per ciascuna disciplina e delle modifiche previste dallo Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche ..., non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni.

**Art. 5 c.1.** Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate.

**Art.7 c. 1.** In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".

**c. 2.** La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

**c. 3.** Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

#### **FA PRESENTE**

che i diritti ed i doveri degli insegnanti sono previsti dal Contratto collettivo di lavoro della scuola, in particolare dalle norme del capo IV del CCNL. Il 4° comma dell'art. 28 del citato Contratto collettivo precisa che gli obblighi di lavoro del personale docente comprendono attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento.

Pertanto il docente non potrà astenersi dal partecipare ad attività di recupero degli alunni che abbiano lacune da recuperare, se tali attività di recupero siano obbligatorie e siano state programmate nel Piano annuale delle attività didattiche. Il Piano delle attività, infatti, ha efficacia precettiva per essere stato approvato dal Collegio dei docenti.

**Ne consegue che se il docente si rifiutasse di dare attuazione ad attività di recupero programmate nel Piano delle attività didattiche questo dovrà essere invitato dal Dirigente ad adempiere all'obbligo, con diffida che in subordine sarà soggetto alla contestazione di addebito per violazione dell'art. 494 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 207, che sanziona con la sospensione dall'insegnamento sino ad un mese gli insegnanti che commettano atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio.**

**Da delibera Collegio dei docenti n. 3 del 10/09/2014.**

Il collegio dei docenti, in applicazione dell'art. 3 commi 2 e 3 dell'O.M. 92/2007, delibera che:

- 1) in linea generale, i corsi saranno attivati a condizione che aderiscono un gruppo di alunni non inferiore a 7, salvo esigenze particolari, anche se provenienti da classe parallele, compatibilmente con la programmazione e i programmi svolti e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'aggregato;
- 2) per la docenza nei corsi di recupero verrà richiesta in primis la disponibilità dei docenti e in mancanza la nomina verrà effettuata d'ufficio.

**La data dei corsi di recupero, da effettuarsi non prima del mese di dopo la prima valutazione intermedia, sarà comunicata dal Dirigente Scolastico.**

**Agrigento, 21/09/2016**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Antonio Manzone**